



Università di Foggia



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

RETE DELLE UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

ACCORDO DI RETE

PREMESSO CHE

- L'Università è la sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito del suo ordinamento ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; opera, ispirandosi al principio di autonomia e responsabilità, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica (Legge 240/2010, art.1, commi 1 e 2).
- Le Università svolgono un ruolo imprescindibile nella ricerca scientifica, nella formazione delle generazioni future e nello scambio di conoscenza con la società. L'attuazione di queste missioni ha come paradigma di riferimento lo sviluppo sostenibile, cioè "uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri" (Brundtland Report, 1987), e l'Agenda 2030 dell'ONU.
- La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) rappresenta e orienta lo sviluppo del sistema universitario attraverso un'intensa attività di analisi e di proposta, affermandosi come imprescindibile strumento di indirizzo e di coordinamento delle Università, luogo privilegiato di elaborazione di modelli e di metodi, laboratorio di condivisione e diffusione di buone pratiche, moderno centro di supporto a disposizione degli Atenei.
- Le Università sostenibili sono istituzioni che perseguono, con le proprie attività, nei propri processi, e mettendo a valore le proprie competenze, il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, in un processo trasversale, da valorizzare e attuare nel lungo periodo, che declina in ottica integrata la tutela ambientale, il benessere della comunità, l'equità sociale e lo sviluppo economico, in accordo con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli articoli 9 e 41, dei Trattati dell'Unione Europea e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
- La Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile - RUS è stata costituita in seno alla CRUI con Accordo stipulato in data 30/06/2017 e rinnovato con la firma di un nuovo atto nel 2020, che il presente Accordo rinnova per il quinquennio 2026-2030.
- Nell'ambito de "I Magnifici Incontri CRUI 2019 – Le Università per lo Sviluppo Sostenibile", importante incontro promosso e organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, si è riconosciuto il ruolo centrale della RUS, ribadendo il fondamentale ruolo delle Università sia nella formazione delle generazioni future che nella promozione per l'intera società dello Sviluppo Sostenibile. L'incontro CRUI-RUS tenutosi nel 2024 a Udine ha rinnovato l'impegno e approvato il Manifesto "Le Università per lo sviluppo sostenibile del Paese: acceleriamo la realizzazione dell'Agenda 2030, aumentiamo l'impegno per lo sviluppo sostenibile".

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1



(Valore delle premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Costituzione e denominazione della Rete)

Il presente Accordo disciplina l'adesione alla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (d'ora in poi "RUS" o "Rete") e la partecipazione alle sue attività. Alla RUS possono aderire solo le Università statali e non statali che fanno parte della CRUI. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione del presente Accordo da parte del/della Rettore/Rettrice.

Alle attività della Rete possono contribuire altre Università riconosciute dall'ordinamento italiano, nonché gli Enti pubblici di Ricerca, le Accademie di Belle Arti e altri soggetti assimilati, purché sottoscrivano formalmente gli obiettivi e le regole della Rete, ai sensi degli articoli contenuti nel presente Accordo, e previa approvazione di apposita convenzione da parte del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea Generale.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

La finalità principale della Rete è l'adozione delle buone pratiche di sostenibilità, sia all'interno che all'esterno degli Atenei (a livello locale, regionale, nazionale, internazionale), in modo da migliorare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali, economici e istituzionali delle azioni realizzate, contribuendo così al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals). Coerentemente, la RUS promuove la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile, nelle comunità universitarie e nei territori.

Gli obiettivi istituzionali della Rete sono pertanto i seguenti:

- Coordinare e armonizzare sforzi e funzioni gestionali degli Atenei per migliorare gli impatti ambientali e sociali delle loro attività, anche mediante la ricognizione dello stato della sostenibilità e la definizione di un framework condiviso nonché di metriche appropriate per il monitoraggio delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche;
- Costruire e sviluppare nel tempo una comunità capace di raccogliere e condividere buone pratiche nazionali e internazionali, in relazione alle diverse dimensioni della sostenibilità e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in ottica di apprendimento e collaborazione multi-stakeholder e interdisciplinare;
- Rappresentare in modo coerente e unitario l'impegno delle Università italiane per lo sviluppo sostenibile al loro interno, nei territori e nelle regioni di pertinenza, nel Paese e nel mondo;
- Promuovere la sensibilizzazione, il coinvolgimento attivo e il protagonismo dell'intera comunità universitaria nei processi di transizione ecologica, sociale ed economica, riconoscendo il ruolo fondamentale degli studenti e delle studentesse come agenti del cambiamento all'interno delle Università e della società;
- Impegnarsi a contrastare, in accordo con i tavoli di lavoro della CRUI e quelli delle Università aderenti, le discriminazioni e le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali, adottando approcci basati sull'inclusione e sul rispetto dei diritti degli esseri umani e anche delle altre forme di vita, sia



attraverso le missioni istituzionali e le attività organizzative, sia attraverso processi culturali di co-costruzione e partecipativi, realizzati nelle comunità universitarie e nei loro territori;

- Valorizzare l'istruzione universitaria e l'educazione per lo sviluppo sostenibile, adottando approcci sistemici e interdisciplinari, recuperando il valore dell'etica, riconoscendo il legame con la comunità e il territorio e assumendo una forte responsabilità nella formazione e nello sviluppo di competenze di cittadinanza di studenti, studentesse, personale tecnico-scientifico-amministrativo-bibliotecario, ricercatori, ricercatrici e dei/delle docenti;
- Rafforzare le collaborazioni e le partnership con società civile, imprese e istituzioni pubbliche - a livello locale, nazionale e internazionale - per lo scambio e la valorizzazione delle conoscenze sullo sviluppo sostenibile, anche nella definizione delle politiche di gestione e nella riduzione dell'impronta ambientale dei campus universitari e delle città, e predisponendo piani di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
- Promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile e l'adozione di stili di vita responsabili da parte di studenti e studentesse e dell'intera comunità universitaria, attraverso apposite iniziative di coinvolgimento;
- Impegnarsi a operare, anche con il coinvolgimento della componente studentesca, per la rigenerazione dei luoghi, con particolare attenzione ai quartieri e distretti universitari, attraverso la messa a punto di specifici protocolli di sostenibilità dei campus, assumendo un ruolo trainante nei confronti del territorio con riferimento alla transizione ecologica e digitale e all'adozione di modelli di sviluppo basati sui principi dell'economia circolare;
- Promuovere percorsi di formazione e aggiornamento professionale sui temi dello sviluppo sostenibile per il personale docente, tecnico-scientifico-amministrativo-bibliotecario, nonché collaboratori e collaboratrici, esperti linguistici ed esperte linguistiche di tutti gli Atenei italiani, eventualmente anche supportando i e le docenti degli altri ordini e gradi di scuole;
- Formulare pareri e proposte su materie di propria competenza, qualora richiesti da soggetti istituzionali.

Articolo 4

(Impegni degli Atenei aderenti)

La sottoscrizione del presente Accordo di Rete rappresenta per ogni Ente un impegno pubblico ad orientare le proprie attività istituzionali, organizzative e gestionali verso gli obiettivi di sostenibilità integrata, a partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali della RUS e a rispettare i contenuti del presente Accordo.

In particolare, ogni Università aderente alla Rete ai sensi dell'art. 2 si impegna nel medio termine a:

a) Riconoscere lo sviluppo sostenibile come elemento qualificante nella definizione dell'organizzazione, delle strategie e degli interventi dell'Università, eventualmente anche nello Statuto e nei piani strategici dell'Ateneo;

b) Identificare e comunicare alla Presidenza del Comitato di Coordinamento un/una proprio/a Delegato/a, nominato/a dal/dalla Rettore/Rettrice, in rappresentanza dell'Ateneo nelle attività e nell'Assemblea Generale e che collabora alla realizzazione delle finalità della Rete, esercita il diritto



di voto in Assemblea per conto delle Università aderenti ed è titolare dei diritti di elettorato attivo e passivo nel Comitato di Coordinamento;

c) Individuare e comunicare alla Presidenza del Comitato di Coordinamento almeno un/una rappresentante della comunità studentesca per partecipare al Tavolo Tecnico “Comunità Studentesca” della RUS, di natura consultiva, secondo le modalità descritte nella Carta del Tavolo Tecnico RUS Comunità Studentesca;

d) Partecipare attivamente, ai Gruppi di Lavoro (GdL) e ai Tavoli Tecnici (TT), anche fornendo le informazioni necessarie alla realizzazione delle attività;

e) Promuovere la creazione di uffici o di unità amministrative, dotate di adeguate risorse finanziarie e umane, allo scopo di favorire un'efficace gestione dei processi di sviluppo sostenibile di ateneo, anche valorizzando, se presenti, figure manageriali e di staff qualificate (mobility manager, energy manager, diversity manager etc.);

f) Misurare, monitorare e valutare periodicamente, anche attraverso opportuni indicatori e strumenti (come, ad esempio, report, libro bianco, presentazione, survey, linee guida, ecc.), l'efficacia delle politiche e delle azioni per la sostenibilità, al fine di migliorarla e consentirne la condivisione pubblica, anche nella forma di un rendiconto periodico di sostenibilità, in accordo con le linee guida predisposte dalla Rete stessa;

g) Partecipare alle mappature promosse dalla Rete per l'elaborazione di un report RUS di sintesi;

h) Partecipare alle Assemblee Generali della RUS, anche in via telematica.

Articolo 5

(Organi istituzionali)

Costituiscono gli organi istituzionali della RUS il Comitato di Coordinamento, il/la Presidente del Comitato di Coordinamento e l'Assemblea Generale.

1) Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento dura in carica 3 anni ed è composto da 11 Atenei componenti, di cui uno nominato dal/dalla Presidente della CRUI e gli altri eletti dall'Assemblea, a seguito di candidatura avanzata dai rispettivi Delegati e dalle rispettive Delegate dei soli Atenei aderenti ai sensi dell'art. 2. Per le votazioni al Comitato di Coordinamento ogni Delegato/a può esprimere un massimo di 3 preferenze. Le Università componenti il Comitato di Coordinamento possono svolgere al massimo 3 mandati consecutivi. In caso di avvicendamento del/della Delegato/Delegata entro il mandato, l'Università eletta conserva la carica all'interno del Comitato, ma non quella, eventuale, di Presidente.

Il/la Presidente uscente è membro di diritto del Comitato di Coordinamento per il mandato successivo a quello della sua Presidenza. Il/la Presidente uscente non ha diritto di voto nel caso in cui nel Comitato venga eletto un altro membro della stessa università o nel caso in cui l'Ateneo di afferenza si trovasse nel quarto mandato consecutivo di presenza nel Comitato.

Il Comitato di Coordinamento:

a) Elegge il/la Presidente tra le persone componenti il Comitato;



Università di Foggia



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

- b) svolge funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle attività della Rete, in particolare per quanto attiene alla definizione e valorizzazione dei Gruppi di Lavoro, ai piani di attività e alla predisposizione del report della Rete;
- c) dispone dell'uso del logo della Rete al di fuori dei casi sui quali dispone il/la Presidente come da successiva lettera 2), c).
- d) esprime pareri in merito alla sottoscrizione di accordi, collaborazioni e convenzioni;
- e) predispone, di norma al termine di ciascun anno solare, la proposta di bilancio preventivo per l'anno successivo, e quella di bilancio consuntivo per l'anno in corso, da sottoporre all'Assemblea Generale alla prima convocazione utile.

Al fine di garantire il coinvolgimento attivo della comunità studentesca, è previsto che ai lavori del Comitato di Coordinamento partecipi con diritto di voto anche un/una rappresentante, individuato/a dal Tavolo Tecnico Comunità Studentesca.

2) Presidente del Comitato di Coordinamento

Il/La Presidente, tenuto conto di quanto disciplinato al precedente comma 1, dura in carica 3 anni, e il suo mandato, legato alla persona e non all'Ateneo di affiliazione, può essere rinnovato per una sola volta.

Il/La Presidente:

- a) indice e presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea Generale;
- b) nomina in seno al Comitato di Coordinamento un/una vicepresidente, con funzioni vicarie;
- c) informa periodicamente e tiene aggiornati il Comitato di Coordinamento e l'Assemblea CRUI sulle attività della RUS;
- d) in funzione dei temi trattati, può invitare alle riunioni del Comitato di Coordinamento i/le Coordinatori/Coordinatrici dei Gruppi di Lavoro (di seguito anche GdL), dei Tavoli Tecnici (di seguito anche TT) e delle Sottoreti regionali o di loro aggregazioni macroregionali, senza diritto di voto;
- e) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa, eventualmente in collaborazione con i Coordinatori e le Coordinatrici dei GdL/TT, per favorire collaborazioni, progetti e iniziative non onerose circoscritte nel tempo, coerenti con le finalità della Rete, previa autorizzazione da parte del Comitato di Coordinamento;
- f) dispone l'uso del logo della Rete per iniziative proposte dagli Atenei membri e da soggetti con i quali è stato sottoscritto un atto come da lettera precedente. Ogni altro utilizzo del logo dovrà essere disposto dal Comitato di Coordinamento;
- g) rappresenta la Rete presso la CRUI e in generale nelle relazioni esterne e può delegare la rappresentanza per singoli eventi o manifestazioni a Delegati e Delegate della Rete e/o a Coordinatori/Coordinatrici dei GdL/TT.

3) Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dai Delegati e dalle Delegate dei soli Atenei aderenti ai sensi dell'art. 2. È presieduta dal/dalla Presidente del Comitato di Coordinamento, che la convoca almeno



Università di Foggia



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

una volta all'anno, anche in via telematica, garantendo il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale:

- a) elegge i componenti del Comitato di Coordinamento tramite apposita votazione a scrutinio segreto;
- b) verifica lo stato dei lavori realizzati dalla Rete, anche tramite la valutazione del report annuale di sintesi;
- c) discute e approva i bilanci annuali consuntivi e preventivi elaborati dal Comitato di Coordinamento;
- d) discute il piano delle iniziative elaborate dal Comitato di Coordinamento, anche in previsione della predisposizione di nuove ipotesi di lavoro;
- e) propone e delibera, per quanto di sua competenza, le modifiche del presente Accordo, l'attivazione di nuovi Gruppi di Lavoro e Tavoli Tecnici su iniziative di particolare rilevanza e complessità che le vengono sottoposte dal/dalla Presidente e dal Comitato di Coordinamento.

Al fine di garantire il coinvolgimento attivo della comunità studentesca, è previsto che ai lavori dell'Assemblea Generale partecipi un/una rappresentante individuato/a dal Tavolo Tecnico Comunità Studentesca, con diritto di voto.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale e del Comitato di Coordinamento è necessario che partecipi almeno la maggioranza assoluta dei rispettivi membri.

Le delibere dell'Assemblea Generale e del Comitato di Coordinamento sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

Articolo 6

(Segreteria organizzativa, Gruppi di Lavoro, Tavoli Tecnici, Sottoreti regionali, Referenti operativi)

Le attività operative della Rete sono coordinate dalla Segreteria organizzativa e dai Gruppi di Lavoro. Contribuiscono inoltre al coordinamento della Rete i Tavoli Tecnici, le Sottoreti regionali e le/i Referenti operative/i.

1) Segreteria organizzativa

L'Università a cui è affiliato/a il Presidente del Comitato di Coordinamento assume le funzioni e il ruolo di Segreteria organizzativa e Sede amministrativa della RUS.

La Segreteria organizzativa:

- a) supporta le attività della Presidenza, del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea Generale, redigendo i verbali delle riunioni;
- b) supporta le attività dei Gruppi di Lavoro e dei Tavoli Tecnici;
- c) predispone l'elaborazione del report RUS di sintesi;
- d) co-organizza la Conferenza annuale in collaborazione con l'Università ospitante;



e) svolge le attività ufficiali di comunicazione all'interno e all'esterno della Rete;

f) mantiene aggiornate le informazioni e le Linee guida operative per la gestione della Rete.

2) Gruppi di Lavoro (GdL)

Ciascun Delegato e ciascuna Delegata RUS individua i/le Referenti della propria Università in raccordo con il proprio/a Rettore/Rettrice per i vari Gruppi di Lavoro e Tavoli Tecnici e ne comunica i nominativi alla Segreteria organizzativa e a chi coordina il GdL/TT, che ne daranno adeguata pubblicizzazione. La mancata partecipazione agli incontri del GdL per più di tre incontri consecutivi, così come segnalata dalla Coordinatrice o dal Coordinatore, determina la decadenza del rappresentante e la sostituzione a cura dell'Ateneo, salvo comunicazione di assenza motivata.

Il Comitato di Coordinamento istituisce, su richiesta della maggioranza dei Delegati e delle Delegate RUS, i Gruppi di Lavoro su temi considerati trasversali e prioritari, al fine di raggiungere, con il maggior coinvolgimento possibile, gli obiettivi istituzionali della RUS. La Segreteria organizzativa supporta i Gruppi di Lavoro e i Tavoli Tecnici, che individuano al loro interno Coordinatori/Coordinatrici (ed eventuali Vicecoordinatori/Vicecoordinatrici) tra i Delegati e le Delegate degli Atenei aderenti, il cui mandato dura 3 anni, rinnovabile fino ad un massimo di nove anni.

Ogni GdL della RUS promuove la partecipazione di almeno un/una rappresentante della comunità studentesca individuato/a tramite il Tavolo Tecnico Comunità Studentesca, con il fine di garantire l'inclusione delle nuove generazioni nei processi di lavoro della Rete e, laddove necessario, concorda precisi accordi di riservatezza.

I Gruppi di Lavoro riferiscono periodicamente al Comitato di Coordinamento e all'Assemblea Generale, pur mantenendo una loro autonomia operativa e organizzativa interna.

3) Tavoli Tecnici (TT)

Su proposta del Comitato di Coordinamento possono essere istituiti Tavoli Tecnici su temi specifici e verticali. I TT individuano al proprio interno uno o più Coordinatori/Coordinatrici e si dotano di un Regolamento interno. Il Tavolo Tecnico "Comunità Studentesca" ha natura permanente.

4) Sottoreti regionali

Gli Atenei aderenti alla RUS di ogni regione italiana possono organizzarsi in sottoreti regionali o sovraregionali.

Gli Atenei sottoscrivono un accordo di sottorete e designano un'Università CRUI capofila e una persona ad essa affiliata che assume il ruolo di Coordinatore/Coordinatrice per un triennio, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio. Le sottoreti sono articolazioni locali della RUS, con la cui Presidenza esse, comunque, si raccordano per attività di coordinamento ed iniziative a carattere locale.

5) Referenti operativi



Il Delegato/La Delegata RUS può individuare fino a 2 Referenti operativi/e di Ateneo, in accordo con il proprio Rettore/la propria Rettrice, che lo/la supportano nel suo operato e di cui comunica i nominativi alla Segreteria organizzativa, che ne darà adeguata pubblicizzazione.

I Coordinatori e le Coordinatrici dei Gruppi di Lavoro e dei Tavoli Tecnici possono individuare fino a 2 Referenti operativi/e di supporto al Gruppo di Lavoro e al Tavolo Tecnico e ne comunicano i nominativi alla Segreteria organizzativa.

Articolo 7

(Risorse)

Le risorse economiche della Rete consistono:

a) nei contributi ricevuti dalle Università aderenti per il funzionamento della Rete e per altre attività definite dal Comitato di Coordinamento nel bilancio preventivo annuo. Queste risorse saranno gestite dall'Ateneo della Presidenza pro tempore;

b) nei contributi che si possono ricevere da organizzazioni pubbliche e private interessate a finanziare le attività della Rete e previamente discussi dal Comitato di Coordinamento. Queste risorse sono utilizzate in via prioritaria per la destinazione decisa dall'ente finanziatore, purché coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla RUS, quindi per lo svolgimento delle attività della Segreteria organizzativa, del Comitato di Coordinamento, dei Gruppi di Lavoro e Tavoli Tecnici e per coprire le spese previste per attività decise in Assemblea Generale.

I contributi ricevuti saranno rendicontati annualmente, a cura della Segreteria organizzativa, in occasione dell'Assemblea Generale.

Le attività oggetto della Rete saranno svolte con il contributo delle risorse umane degli Atenei, in particolare con l'impegno: dei Delegati e delle Delegate e dei/delle Referenti della Rete; del personale individuato dalle Università che partecipa attivamente alle attività; delle risorse strumentali (inclusi gli eventuali costi per missioni), che gli Atenei riterranno di destinare ai progetti. Le funzioni della Segreteria organizzativa RUS possono anche essere oggetto di progetti specifici concordati tra la Presidenza e singoli Atenei.

Articolo 8

(Linee guida per la gestione della rete)

Le modalità operative di gestione e funzionamento della Rete sono disciplinate nel documento denominato "Linee Guida per la gestione della RUS", che il Comitato di Coordinamento elabora anche con il supporto dei Coordinatori e delle Coordinatrici dei GdL e che sottopone alla deliberazione dell'Assemblea Generale

Gli Atenei aderenti si impegnano a rispettare e ad applicare le indicazioni ivi contenute, che costituiscono riferimento condiviso per assicurare coerenza, efficacia e coordinamento nelle attività della Rete.

Articolo 9

(Riservatezza)



Università di Foggia



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Tutti i dati, i documenti e i materiali che vengono scambiati tra le Università in esecuzione del presente Accordo e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica dovranno essere considerati come informazione riservata.

Le Università concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente

Accordo, salvo diversa procedura concordata da formalizzarsi per iscritto.

Articolo 10

(Proprietà dei dati raccolti e dei risultati)

Gli Atenei aderenti alla RUS concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietari in ugual misura dei risultati scaturiti dalle attività comuni oggetto del presente Accordo, fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori e alle autrici. La proprietà e la titolarità del trattamento dei dati conferiti rimangono in capo all'Ente conferitore. Il Titolare garantirà che il trattamento dei dati venga effettuato in osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e nel rispetto dei principi liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, minimizzazione (Art. 5 GDPR).

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come da ultimo modificato dal D.lgs 101/2018, gli Atenei aderenti alla RUS dichiarano di essere informati in merito all'utilizzo dei dati personali su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo in virtù di disposizioni normative, e si impegnano reciprocamente, per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo, all'osservanza della normativa soprarichiamata, improntando i trattamenti da loro operati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità specifici.

Il/La Presidente e il Comitato di Coordinamento garantiscono per quanto di competenza il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali in merito alle attività di cui agli articoli n. 5 e n. 6.

Articolo 12

(Trattamento dei dati da parte della Presidenza, della Segreteria organizzativa, dei Gruppi di Lavoro e dei Tavoli Tecnici)

Presidenza, Segreteria organizzativa, Gruppi di Lavoro e Tavoli Tecnici nell'esecuzione delle proprie attività sono tenuti a predisporre un data management plan (DMP) e, ove ne ricorrano i presupposti, un accordo ai sensi dell'art.26 GDPR per la gestione dei dati. Nel DMP verranno identificati, a titolo esemplificativo, la proprietà del dato, la tipologia di dato (non personale/personale e in quest'ultimo caso se si tratta di categoria particolare di dato personale di cui all'art.9 del GDPR o meno), la modalità di raccolta e l'utilizzo, la condivisione, la modalità di archiviazione e conservazione ed infine se è prevista la possibilità di riuso dei dati per successive ricerche da parte degli enti e dei/delle



Università di Foggia



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

ricercatori/ricercatrici appartenenti alla RUS. Per i GdL e i TT, i rispettivi/le rispettive Coordinatori/Coordinatrici saranno responsabili dell'attuazione del DMP e per tutte le attività di gestione dei dati.

In caso di dubbi, si farà riferimento al/alla Responsabile d'Ateneo per il Trattamento dei Dati Personali.

Articolo 13

(Recesso unilaterale o scioglimento)

Ogni Ateneo ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC o raccomandata a.r. al/alla Presidente del Comitato di Coordinamento presso la Segreteria organizzativa, che ne darà informazione, tramite semplice nota mail, a tutte le altre Università aderenti. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le Università aderenti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza.

Articolo 14

(Responsabilità delle Parti)

Le Università aderenti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo.

Ciascuna Università garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile. Le Università sono responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Articolo 15

(Legge applicabile e Controversie)

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Gli Atenei aderenti alla RUS concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello individuato in base alla legge.

Articolo 16

(Firma digitale e Registrazione)



Università di Foggia



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale dei Rettori/delle Rettrici delle Università aderenti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Articolo 17

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha una durata di 5 (cinque) anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti, a decorrere dal 1° gennaio 2026; esso vincola i singoli Atenei a partire dalla rispettiva sottoscrizione da parte della Rettrice o del Rettore. Le Delegate o i Delegati RUS e i membri del Comitato di Coordinamento i cui Atenei non sottoscrivono l'Accordo decadono automaticamente trascorsi tre mesi dalla relativa richiesta.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Delegate e dei Delegati di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Università di Foggia
Università Italiane

Prof. Lorenzo Lo Muzio
Ramacciotti

Magnifico Rettore

Conferenza dei Rettori delle

Prof.ssa Laura

Presidente